

# ANT S.R.L.

*Spett.le*

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**  
**Direzione Generale Valutazioni Ambientali**  
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS  
*va@pec.mite.gov.it*

e.p.c.

**COMUNE DI SANT'ANTONIO DI  
GALLURA**

**Provincia di Sassari**  
**Ufficio Tecnico – Polizia Locale**  
*protocollo.santantoniodigallura@pec.comunas.it*

**COMMISSIONE TECNICA P.N.R.R.-P.N.I.E.C.**

*compniec@pec.mite.gov.it*

**MINISTERO DELLA CULTURA SOPRINTENDENZA  
SPECIALE PER IL PNRR**

*ss-pnrr@pec.cultura.gov.it*

**REGIONE SARDEGNA DIREZIONE GENERALE  
DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

*difesa.ambiente@pec.provincia.sardegna.it*

**PROVINCIA DI SASSARI**

*protocollo@pec.provincia.sassari.it*

Milano, 5 aprile 2024

**OGGETTO:** Progetto di impianto eolico di potenza pari a 59,4 MW (costituito da 9 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW), integrato con sistema di accumulo di potenza 11,88 MW, con relative opere connesse, da realizzarsi nel Comune di Sant'Antonio di Gallura (SS) (il “Progetto”).

**Procedura:** Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR).

**Codice Procedura:** 10506.

**Controdeduzioni alle osservazioni del Comune di Sant'Antonio di Gallura del 07 marzo 2024, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006.**

*Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Transizione Energetica,*

la società ANT S.r.l. (codice fiscale e Partita IVA n. 13058650964), con sede legale in Milano, Corso Monforte 2, indirizzo PEC: *srl.ant@legalmail.it* (di seguito, la “Società”), in persona dei legali rappresentanti LERDA DANILLO, r

r , domiciliati per la carica presso la suindicata sede societaria, con riferimento al procedimento

autorizzativo in oggetto, presenta le opportune controdeduzioni alle osservazioni presentate dal Comune di Sant'Antonio di Gallura (di seguito, il “**Comune**”) in data 07 marzo 2024 e pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il 14 marzo 2024 ([MASE-2024-0044671 - Osservazioni del Comune di Sant'Antonio di Gallura in data 07/03/2024](#)).

Giova preliminarmente precisare che, dalle osservazioni del Comune, emerge una sostanziale e aprioristica contrarietà dello stesso rispetto alla tipologia di impianto e al Progetto che, oltre a essere fondata su elementi errati e smentiti dalle analisi svolte dalla scrivente società e confluite nella documentazione progettuale dalla medesima presentata (documenti quindi nella disponibilità del medesimo Comune), si traduce in una posizione di aperto contrasto con i più recenti indirizzi dettati dal legislatore, nazionale ed eurounitario, nonché con la relativa, ormai consolidata, interpretazione della giurisprudenza amministrativa.

Fatta tale precisazione, si forniscono di seguito riscontri puntuali a ciascuna delle considerazioni svolte dal Comune, nel medesimo ordine in cui le stesse sono state presentate dal medesimo Comune nella citata nota del 7 marzo 2024 che ne dimostrano la genericità, talvolta l'inconferenza e l'esorbitanza rispetto alle proprie competenze, e comunque l'infondatezza nel merito.

## Controdeduzioni

Afferma il Comune nelle proprie osservazioni che

- a) ***“il vigente Programma di Fabbricazione del Comune di Sant'Antonio di Gallura non fa riferimento alla realizzazione e alla gestione di impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER), e che pertanto l'assenza di una pianificazione, si tradurrebbe in una devastazione sotto il profilo paesaggistico, ecologico, economico e culturale, sia su scala regionale che locale, facendo sì che le comunità confinanti finiscano per danneggiarsi reciprocamente nell'ambito di un orizzonte visivo vastissimo”.***

Si precisa che, in violazione di quanto previsto dalle norme di riferimento (e.g. dalla Legge regionale 3 luglio 2017, n. 11, dalla Legge regionale n. 1 del 17 gennaio 2019 e dagli artt. 3 e 7 delle NTA del PPR) il Comune di Sant'Antonio di Gallura non è dotato di un Piano Urbanistico Comunale (), che recepisca la pianificazione sovraordinata (di livello regionale, che a sua volta da attuazione alla normativa nazionale e alle fonti eurounitarie) ed è dotato soltanto di un (obsoleto) Programma di Fabbricazione. Ciò nonostante, la scrivente nel contesto della propria analisi – effettuata nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale – ha comunque tenuto conto di tale strumento urbanistico comunale vigente e rispetto ad esso non sono emerse criticità ostative alla realizzazione del Progetto (si vedano in tal senso i paragrafi 1.7 *Programmazione e pianificazione comunale* e 2.1.2.15.1. *Programma di fabbricazione del Comune di Sant'Antonio di Gallura* dello Studio di Impatto Ambientale).

Per quel che concerne l'esorbitante ed infondato assunto secondo cui si verrebbe a verificare un "disastro paesaggistico", lo stesso è documentalmente smentito dagli esiti delle analisi e valutazioni presenti nei seguenti elaborati: “C23.ANTW001S001R00 - Studio di impatto ambientale” [cfr. capitolo [6. DESCRIZIONE DEI PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO] e “C23.ANTW001A006R00\_Relazione\_Paesaggistica” [cfr. capitolo 7. VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA DEL PROGETTO], ai quali - per brevità - si rinvia.

- b) ***“per il solo territorio comunale le future possibili richieste di connessione a Terna SPA, relativamente all’eolica onshore, ammontano a 430 MW di potenza, corrispondenti in proiezione a circa 75/80 aerogeneratori, la cui altezza complessiva supera i 200 metri e raggiunge i 240 metri”.***

La Soluzione Tecnica di Connessione relativa all’impianto in Progetto è stata rilasciata dalla società Terna SPA, così come chiaramente espresso nel documento di cui al seguente codice: 202301817, dal titolo *“Comune di SANT’ANTONIO DI GALLURA (SS) – Preventivo di connessione Richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (eolica) da 59,4 MW integrato con un sistema di accumulo da 11,88 MW. La potenza richiesta ai fini della connessione è pari a 71,28 MW in immissione”*, compreso nel set documentale presentato dalla scrivente società ai fini dell’avvio della procedura di VIA. Ciò posto, si sottolinea come i numeri relativi alle *“future possibili richieste di connessione”* per il solo territorio comunale citati dal Comune risultano un dato non verificabile, privo di una fonte ufficiale, e che il soggetto che (asseritamente) avrebbe dovuto stabilire un tale limite dovrebbe essere la stessa Terna S.p.A., ossia la medesima società che ha rilasciato la soluzione di connessione relativa al Progetto.

In ogni caso, si fa presente come una simile (insussistente) tematica costituisce profilo non rilevante ai fini della valutazione di impatto ambientale del Progetto, sottolineando che il Progetto della scrivente società è il primo progetto eolico localizzato nel Comune di Sant’Antonio di Gallura per il quale è stata presentata istanza di VIA al MASE.

- c) ***“Pinsussistenza di garanzie sulla reale dismissione degli impianti, alla fine del ciclo produttivo, che si potrebbe tradurre in una perpetuazione delle alterazioni ambientali e paesaggistiche ben oltre il ciclo di vita degli impianti stessi. Ipotesi plausibile che esporrebbe il Comune al sostenimento di costi di dismissione e bonifica da ritenersi insostenibili per l’Amministrazione;”.***

Tale tesi è palesemente in contrasto con la normativa di riferimento che espressamente disciplina la tematica della dismissione e delle relative garanzie, e in ogni caso potrebbe essere gestita dal Comune con richieste di garanzie (ove non già previste e rilasciate). Si consideri che, con riferimento all’attività di dismissione dell’impianto in Progetto, nel contesto della relativa procedura autorizzativa (finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003) verrà presentata una polizza fideiussoria *ad hoc*, a favore dell’Amministrazione competente, a garanzia dell’obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, a seguito della dismissione dell’impianto, gravante a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo (ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 – D.M. 10/09/2010, paragraph 13.1, lett. j).

Per maggiore chiarezza circa le attività di dismissione, si rinvia alla documentazione allegata al Progetto e in particolare ai seguenti elaborati: *“C23.ANTW001P004R00-Stima dei costi delle opere di dismissione”* (cfr. pag. da 1 a 4) e *“C23.ANTW001P032R00-Piano di dismissione dell’impianto a fine vita”* (cfr. paragrafo 5.2 *Cronoprogramma* e capitolo 7. *Stima dei costi di dismissione*).

d) *"l'elaborato di progetto, denominato "VPIA - RELAZIONE ARCHEOLOGICA ED ALLEGATI" al Punto "6" nelle considerazioni conclusive riporta che "l'analisi dei dati e il sopralluogo sul campo non hanno permesso di rintracciare evidenze archeologiche all'interno del terreno interessato dall'intervento. Si segnala, inoltre, che la maggior parte dei siti archeologici noti più vicini, sono posti ad una distanza superiore ad 1 km" ma si osserva che, come riportato nella tabella che segue la sopracitata affermazione, quanto dichiarato non coincide con lo stato dei fatti in quanto:*

*a. l'insediamento storico presente in "Loc. Patitoni - Stazzo Li Colti" rientra all'interno dell'area di km. 1 per l'esattezza a km 0,977 in direzione N;*

*b. la struttura per il culto in "Loc. San Santino" rientra all'interno dell'area di km. 1 per l'esattezza a km 0,812 in direzione N;*

*Per quest'ultimo punto si rende opportuno inoltre osservare che ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c quater) del D.Lgs. 199/2021, la fascia di rispetto che gli impianti eolici devono rispettare dal perimetro di beni sottoposti a tutela e pari a Km. 3 e non a Km. 1;"*

Si precisa che le distanze dai beni indicate nell'elaborato "C23ANTW001A007R00 – VPIA – Relazione Archeologica" (cfr. capitolo 6. *Considerazioni conclusive*), al quale si rimanda per approfondimenti, non sono calcolate rispetto agli aerogeneratori, bensì dal bordo della carreggiata relativo alla esistente viabilità di accesso all'impianto che sarà da adeguare.

La distanza che intercorre tra la Struttura per il culto in "Loc. San Santino" e l'aerogeneratore più prossimo ad essa, ovvero la WTG 1, è pari a 1,1 km. Lo Stazzo "Li Colti" in Loc. Patitoni, a nord est della Chiesa di San Santino, è perciò ancora più distante dall'aerogeneratore n°1. Le distanze in questione superano, perciò, il chilometro di distanza dalla turbina dell'impianto più prossima.

Tali distanze, come indicate nella citata Relazione Archeologia, non assumono tuttavia - diversamente da quanto ritenuto dal Comune - rilevanza ai fini della disciplina di cui al D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 199, in quanto la disciplina delle c.d. "aree idonee" di cui al relativo art. 20 non trova applicazione al caso di specie. Di conseguenza, in relazione al Progetto non si configura violazione alcuna dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater) richiamato (erroneamente) dal Comune.

Si specifica infatti come il Comuni trascuri (e si pone in aperto contrasto con) il dettato dell'art. 20, comma 7, dello stesso D. Lgs. 199/2021. Detta norma stabilisce, infatti, il principio inequivocabile per cui un'area non rientrante fra quelle idonee ex lege, individuate dall'art. 20 comma 8 cit., non può per ciò solo essere considerata come non idonea alla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia. Tale principio è stato, peraltro, di recente affermato - in diverse occasioni - anche dal TAR Sicilia - Palermo che, in vicende analoghe a quella che ci occupa (anche se riferite a progetti di impianti fotovoltaici) ha affermato che "l'art. 20 comma 8 c-quater del D. Lgs. 199/2021 definisce le aree "idonee" richiamando il parametro dei 500 metri dalle aree vincolate [buffer previsto per i fotovoltaici elevato a tre chilometri per gli impianti eolici], senza per questo introdurre previsioni automaticamente ostative per le aree "non idonee", per le quali viceversa il comma 7 espressamente statuisce che "Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee". Su tale assunto,

il predetto TAR ha concluso che laddove l'amministrazione fondi le proprie contrarietà sulla mancata inclusione della relativa area tra quelle "idonee", da una lettura non appropriata delle disposizioni evocate (così TAR Sicilia - Palermo, Sez. V, ordinanze n. 3272/2023 dell'8 novembre 2023, n. 3814/2023 del 20 dicembre 2023 e n. 495/2024 del 9 febbraio 2024).

- e) *“gli effetti paesaggistici associati all'innalzamento degli aerogeneratori cominceranno a manifestarsi fin dalla fase costruttiva alterando inevitabilmente la componente percettiva ed i valori identitari anche dello stesso paesaggio da intendersi, così come definito dall'art. 131 del D.lgs. 42/2008 come elemento "espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”;*
- f) *l'impianto eolico assesta ulteriori e irreversibili ferite al territorio per la realizzazione delle infrastrutture di servizio agli impianti (strade, cavidotti, stazioni e sottostazioni, elettrodotti ecc.), oltre che imporre "coattive servitù di elettrodotto”;*
- g) *l'impatto che gli impianti avrebbero sotto il profilo paesaggistico, tradizionale e culturale nel territorio comunale e sui Comuni confinanti (che hanno già espresso contrarietà all'intervento con proprie deliberazioni) non sia accettabile, visto che l'orizzonte visivo accomuna tutti”;*
- l) *“nelle zone antistanti l'area interessata dal progetto si localizza il percorso storico culturale denominato "Cammino di Santu Jacu" e pertanto la realizzazione dell'intervento danneggerebbe parte della bellezza, sia naturalistica che religiosa del percorso sopra citato;”.*

In relazione ai punti e), f), g) e l), preliminarmente, si fa presente che l'analisi di tutto quanto attiene alla materia paesaggistica è prerogativa esclusiva della competente Soprintendenza, con la conseguenza che i rilievi svolti dal Comune, sotto tale profilo, esulano dalla competenza della stessa Amministrazione, risultando pertanto inconferenti ai fini dell'espletamento del procedimento di VIA.

Nel merito, sotto il profilo paesaggistico, l'inserimento del Progetto nel territorio del Comune, è stato dettagliatamente analizzato, in conformità alla e in applicazione della normativa vigente e il risultato di tale analisi è confluito nella documentazione progettuale presentata dalla scrivente società ai fini dell'espletamento del procedimento di VIA.

In particolare, la compatibilità paesaggistica del Progetto – sotto i profili attenzionati dal Comune - emerge da diversi elaborati, nella disponibilità del Comune e da quest'ultimo non tenuti in adeguata considerazione, e segnatamente:

per la lettera e) “C23ANTW001S001R00 - Studio di impatto ambientale” (cfr. paragrafo 6.6.1. *Impatto sulla componente in fase di cantiere*) e “C23ANTW001A006R00\_Relazione\_Paesaggistica” (cfr. paragrafi 7.4. *Valutazione comparata ante-operam/post-operam* e 7.5. *Valutazione comparata finale*);

per la lettera f) “C23ANTW001S001R00 - Studio di impatto ambientale” (cfr. paragrafi 6.3. *Suolo, uso del suolo e patrimonio agroalimentare* e 6.4. *Geologia e acque*) “C23ANTW001A006R00\_Relazione\_Paesaggistica” (cfr. paragrafi 7.4. *Valutazione comparata ante-operam/post-operam* e 7.5. *Valutazione comparata finale*);

per la lettera g): “C23ANTW001S001R00 - Studio di impatto ambientale” (cfr. paragrafo. 6.6. *Intervisibilità e impatti cumulativi*), “C23ANTW001A006R00\_Relazione\_Paesaggistica” (cfr. paragrafi 7.4. *Valutazione comparata ante-operam/post-operam* e 7.5. *Valutazione comparata finale*);

per la lettera l) da “C23ANTW001A006R00\_Relazione\_Paesaggistica” (cfr. paragrafi 7.4. *Valutazione*

comparata ante-operam/post-operam e 7.5. Valutazione comparata finale); dai quali risulta che nessuna delle opere in Progetto intercetta fisicamente il percorso storico culturale denominato "Cammino di Santu Jacu.

- h) "laddove sono previste le nuove installazioni e gli elettrodotti di trasporto con i rispettivi tralicci, insistono attività produttive agro-pastorali che lamentano di essere potenzialmente danneggiate;"**.

A valle dell'analisi territoriale, il Progetto in esame ha valutato e previsto opportune misure di mitigazione e compensazione, per come previsto dal D.M. 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e dall' art. 12, comma 7, del D Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, così come dettagliatamente illustrato negli elaborati progettuali "C23ANTW001A012R00\_ Relazione pedo-agronomica" (cfr. capitoli 5. DESCRIZIONE DEI LUOGHI E RILIEVO PUNTUALE DELLE AREE INTERESSATE e 6. RELAZIONE TRA LE OPERE E L'ECOSISTEMA AGRARIO), "C23ANTW001S001R00 - Studio di impatto ambientale" (cfr. paragrafi 6.3. Suolo, uso del suolo e patrimonio agroalimentare).

- i) "la diffusione degli aerogeneratori e dei tralicci comporta anche problemi non trascurabili riguardo alle operazioni antincendio;"**.

Posto che la questione non rientra tra le competenze comunali, essendo richiesto nella fase autorizzativa successiva che sul tema si esprima il competente ufficio dei Vigili del Fuoco, si fa in ogni caso presente che gli aerogeneratori sono dotati di sistemi di autoprotezione e messa a terra per la protezione dai fulmini.

Inoltre, si consideri che l'adeguamento delle strade esistenti e la realizzazione di strade interne finalizzate alla connessione degli aerogeneratori (il tutto come meglio rappresentato nel paragrafo 5.1.4 Viabilità d'impianto dell'elaborato progettuale "C23ANTW001P009R00\_Relazione tecnica descrittiva") costituiranno delle valide fasce parafuoco, efficaci ed essenziali alla salvaguardia dell'entroterra locale.

- j) "su diversi terreni interessati dai futuri impianti vivono persone e nuclei familiari che vedrebbero fortemente compromessa la qualità della loro vita, così come sarebbe fortemente compromesso, nel senso di una svalutazione, il valore economico di tutti i terreni prossimi e con visuale sui futuri impianti;"**.

L'affermazione del Comune si risolve, anche sotto tale profilo, in una opinione priva di riscontri fattuali e scientifici, che risulta smentita dalla documentazione progettuale prodotta dalla scrivente società e che, evidentemente, non è stata presa in considerazione dal Comune.

In particolare, gli impatti sulla salute delle persone e la trattazione dei rischi ai quali le stesse sarebbero esposte in conseguenza della realizzazione del Progetto, sono stati ampiamente considerati nei seguenti elaborati: "C23ANTW001S001R00 - Studio di impatto ambientale" (cfr. paragrafo 6.1. Popolazione e salute umana), "C23ANTW001A010R00\_ Valutazione Previsionale di Impatto Acustico" (cfr. capitoli 11.

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO PER LE FASI DI CANTIERE e 12. CONCLUSIONI), "C23.ANTW001P033R00\_ Relazione gittata massima elementi rotanti" (cfr. da pag. 4 a 8), "C23.ANTW001A013R00\_ Relazione sui campi elettromagnetici" (cfr da pag. 15 a pag. 20).

Tali tematiche sono state analizzate in applicazione della normativa vigente in campo acustico ed elettromagnetico e tenendo conto dei parametri stabiliti dalle linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 59/1990.

Dagli esiti delle citate analisi non si rilevano effetti negativi significativi.

- k) ***"in data 31/08/2023 con Delibera di Giunta Comunale n. 36 avente ad oggetto " PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA DI ARCHEOLOGIA E COMUNITA' A SANT'ANTONIO DI GALLURA" si è deliberato di approvare uno schema di protocollo di intesa tra Comune di Sant'Antonio e l'Università degli Studi di Cagliari per la realizzazione della Scuola di Archeologia e Comunità a Sant'Antonio di Gallura, che prevede appunto lo studio per la conoscenza e recupero del patrimoni culturale materiale e immateriale dei territori del Comune di Sant'Antonio di Gallura con selezione di luoghi specifici (aree archeologiche, monumenti naturali e complessi architettonici industriali e preindustriali) sui quali avviare o approfondire la ricerca di base d'eccellenza, con l'obiettivo primario dell'avanzamento della conoscenza e la comprensione delle relazioni tra uomo e habitat minerari antichi attraverso la cultura materiale, fornendo le fondamenta per ulteriori ricerche con ricadute applicative nel medio-lungo termine e valorizzando ciascuno di essi, con la condivisione e la pubblicazione dei dati ottenuti e la trasformazione in beni comuni fruibili, da inserire e collegare alla già ampia offerta culturale del Comune di Sant'Antonio di Gallura;"***

Il Protocollo d'intesa a cui si fa riferimento non è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Sant'Antonio di Gallura e , pertanto, non si comprende la motivazione sottesa al richiamo ad esso compiuto da parte del Comune. Qualora quest'ultimo avesse ritenuto sussistenti incompatibilità tra la realizzazione del Progetto e l'implementazione del Protocollo d'Intesa, avrebbe dovuto esplicitarle, onde consentire alla scrivente società di poter controdedurre al riguardo.

In ogni caso, la scrivente società, in conformità con quanto disposto dalle Linee Guida Nazionali e relativi allegati (dm 10 settembre 2010) si dichiara sin d'ora disponibile alla sottoscrizione di una convenzione che disciplini le misure di mitigazione e compensazione ambientali.

- m) ***"è noto che l'installazione di impianti eolici di simili dimensioni interferisce negativamente con i delicati equilibri dell'ecosistema (specialmente quando del tutto incontaminato come il nostro), e in particolar modo con l'avifauna sia stanziale che migratrice rischiando di provocare un progressivo depauperamento del patrimonio faunistico;"***

La valutazione dell'impatto sull'avifauna è stata effettuata nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale (C23.ANTW001S001R00 - Studio di impatto ambientale), utilizzando il metodo ARVI, che è

stato sviluppato nell'ambito del progetto IMPERIA [Adrien Lantieri, Zuzana Lukacova, Jennifer McGuinn, and Alicia McNeill (2017). Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU)] e ufficialmente riconosciuto ad oggi dagli Enti preposti alle valutazioni (MASE – ARPA), nonché previsto nelle “*Linee guida per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale (Direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE), tenendo in debita considerazione, le disposizioni contenute nella Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e nella Direttiva 79/409/CEE "Uccelli"*”.

Tale metodologia ARVI permette di definire la significatività complessiva dell'impatto mediante la definizione, per ogni matrice ambientale, di sensitività dei recettori nel contesto *ante operam* e magnitudine del cambiamento a cui saranno sottoposti i recettori a seguito della realizzazione del progetto.

I risultati di tale analisi, confluiti nella documentazione progettuale sopra citata non emergono criticità (cfr. paragrafo 6.2. *Biodiversità* dello Studio di Impatto Ambientale) consentono di escludere che, sotto il profilo dell'impatto del Progetto sull'avifauna, sussistano criticità.

- n) ***“Pinterdizione dell’attività venatoria nei terreni con gli aerogeneratori darebbe modo ai cinghiali di insediarsi sul territorio in modo incontrollato e incontrastato, e il loro numero, già in aumento negli ultimi anni, diverrebbe fuori controllo con ulteriori danni e aggravati agro-silvo-pastorali;”***.

L’argomento proposto dal Comune consiste sostanzialmente in una mera opinione dell’Amministrazione priva di fonti/riscontri scientifici. In verità, non esiste ad oggi alcuno studio o ricerca scientifica che attesti una correlazione tra l’esercizio di un impianto eolico e la diffusione incontrollata e incontrastata di cinghiali.

Inoltre, nel caso di specie, non si rinvencono nella pianificazione venatoria locale provinciale (“*Piano Di Controllo Della Popolazione di Cinghiale Nella Provincia di Sassari 2023/2027*”) disposizioni in merito alle tipologie di interventi progettuali ammessi.

Distinti saluti,

---

(Danilo Lerda)

---

(Avi Hakhamov)